

Inviata all'indirizzo dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it

Milano, 22 marzo 2024

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del tesoro
Direzione V
Ufficio IV

MFE/SG
Prot. n. 12/24

OGGETTO: Consultazione pubblica sugli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti “MiCAR” e “TFR” sulle crypto-attività

Si ringrazia codesta spettabile Autorità per l'opportunità di contribuire alla consultazione in oggetto e si riporta di seguito quanto emerso dal confronto con le associate.

Il contributo si focalizza su due specifici aspetti inerenti al regime transitorio, come descritto nel Documento per la consultazione pubblica (“**Documento per la consultazione**”) e nello Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (“**MiCAR**”), di cui all'Allegato 1 al Documento per la consultazione (“**Schema di decreto**”):

- Il primo aspetto riguarda la prestazione di servizi per le crypto-attività da parte delle banche, le quali – con l'effettiva operatività del MiCAR - saranno tenute, ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, a dare notifica all'Autorità nazionale competente, almeno 40 giorni prima dall'avvio di tale attività, delle informazioni di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo (richiamato anche all'art. 16 dello Schema di decreto).

Ciò premesso, si pone il dubbio se la banca, che intende avviare l'attività in discorso, possa effettuare la notifica prima del 30/12/2024, così da poter essere pienamente operativa con l'inizio del nuovo anno. Laddove infatti, non potendo accedere al regime transitorio di cui beneficerebbero i soli iscritti al registro dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), la banca fosse costretta ad attendere l'1/1/2025 – data di effettiva applicabilità del MiCAR -

per fare la notifica alla Banca d'Italia, dovendo poi attendere ulteriori 40 giorni per l'avvio dell'operatività, questo le comporterebbe inevitabilmente un ritardo nell'inizio della propria attività e un potenziale danno in termini commerciali e di competitività.

Un secondo dubbio – correlato – si pone in relazione a quelle banche che già oggi prestano servizi in cripto-attività. L'eventualità che la notifica possa essere effettuata solo con l'inizio del nuovo anno e la conseguente necessità di interrompere la prestazione dei servizi durante il predetto periodo di 40 giorni comporterebbero un pregiudizio per tali banche e per i loro clienti.

Si auspica pertanto che possa essere chiarito esplicitamente, con un'opportuna integrazione dello Schema di decreto, che alle banche che già prestano servizi aventi ad oggetto cripto-attività o alle banche che intendono avviare tale attività è consentito inviare la notifica alla Banca d'Italia anche prima dell'effettiva applicazione del MiCAR e senza dover richiedere l'iscrizione al registro dell'OAM.

- Il secondo aspetto attiene ai requisiti richiesti affinché i *Virtual Assets Services Providers* (“VASP”) possano usufruire del regime transitorio.

L'attuale formulazione del citato art. 44 dello Schema di decreto richiede, tra le altre cose, che il VASP abbia presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del MiCAR entro il 30 dicembre 2024.

La norma in questione, se implementata nella sua attuale formulazione, porterebbe con sé significative ripercussioni costringendo i VASP ad avviare un frettoloso procedimento autorizzativo - con dispendio di risorse umane, economiche e tecniche - senza che questo onere trovi riscontro nel dato normativo comunitario, né sia dettagliatamente descritto dalle norme di secondo livello.

Dalle informazioni in possesso dell'Associazione risulta peraltro che l'Italia sarebbe l'unico Stato Membro a condizionare l'accesso al regime transitorio all'avvio di una procedura autorizzativa, con ripercussioni non solo sugli operatori nazionali in termini di competitività e attrattività del mercato italiano, ma anche nei confronti della clientela, laddove il VASP sia costretto a una dismissione rapida della stessa.

Si chiede dunque l'eliminazione dal comma 1 dell'art. 44 dello Schema di decreto dell'inciso “*che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 entro il 30 dicembre 2024*”.

Qualora la proposta di eliminazione del requisito di avvio di una procedura autorizzativa non dovesse trovare accoglimento, si sottopone a codesta spettabile Autorità l'ipotesi di considerare la condizione in questione soddisfatta a livello di gruppo, quando un'altra società del gruppo - diversa da quella registrata presso l'OAM - presenti l'istanza di autorizzazione. E ciò in ragione della forte interconnessione che caratterizza le entità di un gruppo e che favorisce una gestione efficiente dei requisiti regolamentari a livello consolidato.

In talune legislazioni europee, infatti, sembra prevalere l'impostazione secondo la quale laddove nel gruppo sia presente anche un istituto di moneta elettronica, sia questo a presentare istanza di autorizzazione ai sensi della MiCAR.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

